



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

*A tutti i gli aderenti alla Far.Med. S.r.l.
Loro sede*

Circolare n.8 del 03/07/2017

Riepilogo News Giugno 2017

Definizione agevolata - Comunicazione somme dovute

Tutti coloro che hanno aderito alla definizione agevolata riceveranno - per ciascuna richiesta presentata - la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.

Copia della suddetta comunicazione è disponibile anche nell'area riservata del portale www.gruppoequitalia.it.

La comunicazione contiene informazioni in merito:

all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
all'importo/i da pagare;
alla data/e entro cui effettuare il pagamento.

La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta effettuata al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l'eventuale addebito sul conto corrente. Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:

AT - Accoglimento totale della richiesta: si ha un importo da pagare per i debiti "rottamabili" e non si ha nulla da pagare per eventuali debiti non "rottamabili";

AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti "rottamabili" che per quelli non "rottamabili", si ha un importo da pagare;

AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non "rottamabili" non si deve pagare nulla;

AX - Per i debiti "rottamabili" non si deve pagare nulla mentre si ha un debito residuo da pagare per i debiti non "rottamabili";

RI - Rigetto: i debiti indicati nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e si ha quindi un importo da pagare.

Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l'elenco delle cartelle/avvisi e l'indicazione dettagliata in merito:
al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
al debito residuo oggetto di definizione;
all'importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l'elenco dei "carichi non definibili" con l'evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.

Casi di difformità

Se i numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione inviata da Equitalia non corrispondono a quelli che sono stati indicati nella dichiarazione di adesione, Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per guidarti nella compilazione della tua segnalazione.

In ogni caso, qualora nella comunicazione ricevuta:

non si riscontra la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi indicati nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, pagare comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi che hai riscontrato come mancanti;

si riscontra la presenza di cartelle o di avvisi che non indicati nella dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata pagare comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che indicati nella dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalare le sole cartelle/avvisi che non avevi indicato.

Come pagare

È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul nostro portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente ai nostri sportelli.



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

Attenzione! Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.

La legge prevede che:

-con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;

-in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;

-in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che si è scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;

-potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti;

-in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.

Compensazioni Telematiche

L'articolo 3 del DI 50/2017 dopo le modifiche di conversione introduce per i soggetti titolari di partita Iva l'obbligo esclusivo di utilizzare solo i servizi messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate («F24 web», «F24 online», «F24 cumulativo» e «F24 addebito unico») per compensare, per qualsiasi importo, crediti Iva annuali o relativi a periodi inferiori, ovvero crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive e crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Resta in ogni caso escluso dalle nuove regole l'utilizzo in compensazione dei crediti di natura non erariale (ad esempio Inps e Inail) per i quali non vi è l'obbligo del canale telematico delle Entrate.

Si fa presente che rimane possibile la compensazione interna o verticale (tributo su tributo) dove è ancora consentito l'invio della delega anche per tramite internet banking (ad esempio Irpef a saldo 2016 con primo acconto 2017). Se però al netto delle compensazioni «interne», nella medesima delega residua un ulteriore saldo positivo a credito utilizzato in compensazione orizzontale con altri tributi a debito, allora rientrano in gioco le regole generali con obbligo di transito per i servizi telematici delle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate con la [Circolare 68/E 2017](#) fissa le regole per le compensazioni attraverso i sistemi telematici dell'agenzia stessa. Viene stabilito che sono esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dal sostituto d'imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e il cosiddetto Bonus Renzi.

Lavoro Occasionale

Dopo l'abrogazione della disciplina del lavoro accessorio, il Governo ha individuato dei nuovi Istituti contrattuali che sostituiscono quello precedente.

Il libretto di famiglia e il nuovo contratto di Prestazione Occasionale, sono i nuovi strumenti individuati dal Legislatore per sostituire i voucher e il rapporto di lavoro accessori.

Libretto di famiglia

Il libretto di famiglia è riservato alle persone fisiche non imprenditori e non professionisti ed è possibile acquistarlo attraverso la piattaforma informatica Inps o in un ufficio postale. Gli ambiti di lavoro sono ben definiti dalle nuove norme: piccoli lavori domestici (giardinaggio, pulizia, manutenzione); assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane,



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

ammalate o con disabilità; insegnamento privato supplementare. Attraverso il Libretto Famiglia sono inoltre erogati i contributi della legge n. 92/2012 per l'acquisto di servizi di baby-sitting o per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia pubblici o privati accreditati.

Il valore nominale di ciascun titolo di pagamento è fissato in 10 euro lordi, utilizzabile per prestazioni di durata non superiore a un'ora. In tale somma sono compresi la contribuzione alla gestione separata Inps (1,65 euro), il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (0,25 euro), il finanziamento degli oneri gestionali (0,10 euro), per un totale di 2 euro. Il valore netto del titolo di pagamento è quindi pari a 8 euro.

Contratto prestazione occasionale

Il contratto di Prestazione Occasionale è riservato a imprese con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, professionisti, non profit e amministrazioni pubbliche. Il contratto può essere attivato e gestito esclusivamente attraverso la piattaforma informatica Inps.

Ciascun lavoratore occasionale può sottoscrivere in un anno uno o più contratti di prestazione occasionale per un valore complessivo non superiore a 5.000 euro netti. Inoltre, tra un singolo utilizzatore e un singolo prestatore l'entità economica delle prestazioni, che possono essere acquisite e rese, non può superare i 2.500 euro l'anno. Se i contratti sono rivolti a pensionati, studenti fino a 25 anni, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno al reddito, tale importo aumenta fino a 6.666 euro. **Il limite è valido anche per il Libretto Famiglia.**

E', inoltre, previsto il divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere nonché nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi e con soggetti che abbiano in corso o abbiano cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa col medesimo utilizzatore.

Sia per l'uso del libretto di famiglia che per il contratto di lavoro occasionale, l'utilizzatore dovrà trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente:

- i dati anagrafici e identificativi del prestatore;
- il luogo di svolgimento della prestazione;
- l'oggetto della prestazione;
- la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se imprenditore agricolo, la durata della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore a tre giorni;
- il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata.

In caso di superamento, da parte di un utilizzatore, del limite di 2.500 euro per le prestazioni rese da un prestatore o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto si trasformerà in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione o di violazione dei divieti di ricorrere al contratto di prestazione occasionale si applicherà una sanzione amministrativa che va da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulterà accertata la violazione, senza applicazione della procedura di diffida obbligatoria.

I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

Dal 1° luglio prossimo l'Agenzia delle Entrate potrà procedere al pignoramento presso banche o datori di lavoro, ovvero enti previdenziali, delle somme dovute dai contribuenti per imposte non pagate. Le banche e i datori di lavoro saranno quindi obbligati a



FAR.MED.

Via Benedetto Croce 66/68
00142 Roma
Tel. +39 06 5414218
Fax. +39 06 5943608

pagare direttamente all'Agenzia delle Entrate le somme dovute dal contribuente, correntista o lavoratore dipendente/pensionato. Ricordiamo che le pensioni e gli stipendi sono pignorabili fino a 1/5 se superiori a € 5000 e che comunque al debitore deve essere assicurato il "minimo vitale".

Locazioni Brevi e Cedolare Secca

Ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve stipulati a partire dal 1 giugno 2017, si potranno applicare le disposizioni relative alla cedolare secca, con aliquota del 21%.

Per "Locazioni di brevi" devono intendersi quei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online.

I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, assumono le vesti di sostituti d'imposta. In particolare, dovranno:

- trasmettere i dati relativi ai contratti in commento e conclusi per il loro tramite entro il 30.06 dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i dati. In caso di omissione, incompleta o infedele comunicazione dei dati è prevista l'applicazione di una sanzione da un minimo di € 250 ad un massimo di € 2.000; tale sanzione potrà essere ridotta alla metà nel caso in cui i provveda a sanare la violazione entro 15 gg dalla scadenza originaria.

- operare una ritenuta del 21% (a titolo di acconto) sull'ammontare dei canoni e corrispettivi incassati all'atto dell'accredito e provvedere al relativo versamento entro il giorno 16 del mese successivo all'incasso stesso.

L'obbligo della trattenuta della ritenuta scatterà solo «all'atto del pagamento» del canone al locatore. La ritenuta d'acconto dovrà essere successivamente certificata.

L'articolo 4, comma 5, decreto legge 50/2017, come modificato dalla legge di conversione, prevede che un apposito provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, da emanarsi entro il 23 luglio 2017, dovrà stabilire le disposizioni necessarie per l'applicazione di tale ritenuta. Solo da tale data partiranno gli obblighi imposti agli intermediari.

Ai fini della corretta identificazione dei cosiddetti "contratti di locazione breve" si rinvia ad un apposito regolamento ministeriale che avrà lo scopo di definire l'applicazione del nuovo regime fiscale, i criteri in base ai quali l'attività di locazione assoggettata al regime speciale si presuma svolta nell'ambito di una attività imprenditoriale.

Nel caso in cui gli intermediari siano "non residenti" in possesso di stabile organizzazione in Italia dovranno adempiere all'obbligo della ritenuta d'acconto per il tramite della stabile organizzazione. In caso di intermediari non residenti privi di stabile organizzazione in Italia al fine di adempiere all'obbligo della ritenuta d'acconto potranno nominare un rappresentante fiscale.

Far.Med. S.r.l.